



**COMUNE DI MONTE CREMASCO**  
Provincia di Cremona  
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma, 12 - ☒ 26010 - Monte Cremasco (CR) - ☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635  
e-mail: [polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it](mailto:polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it) - pec: [polizialocale.montecremasco@pec.it](mailto:polizialocale.montecremasco@pec.it)

R. O. Nr. <b>35/2025</b>	<b>O G G E T T O</b>	<b>Ordinanza per la disciplina permanente della circolazione stradale Istituzione aree di sosta riservate, destinate alla ricarica di veicoli elettrici, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di parcheggio asserviti dalle colonnine per la ricarica delle auto elettriche in Via Mariconti.</b>
Data <b>28/06/2025</b>		
Prot.		

### IL SINDACO

**VISTA** il protocollo d'intesa per la realizzazione di una rete di ricarica allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n° 84 del 12/12/2024;

**PRESO ATTO** Che a seguito del protocollo d'intesa, nel territorio del Comune di Monte Cremasco è stata individuata l'area di parcheggio dedicata all'installazione di infrastrutture di ricarica ed alla sosta dei veicoli alimentati ad energia elettrica in ricarica, e nello specifico:

- **Via Mariconti** negli stalli di sosta lato civici pari per complessivi 4 posti auto, sono state installate n. 2 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, ognuna con una doppia postazione di ricarica EVF 200;

**PRESO ATTO** che gli stalli di sosta destinati alla ricarica, l'installazione delle colonnine, i collegamenti elettrici e la segnaletica orizzontale e verticale sono stati già realizzati dal gestore.

**RITENUTO** pertanto necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle nuove esigenze intervenute alla luce dell'attivazione delle colonnine di ricarica elettrica, al fine di regolamentare la sosta all'interno degli stalli riservati alla ricarica dei veicoli a trazione elettrica.

**CONSTATATO** che, per motivi di pubblico interesse e per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario l'istituzione dei divieti di sosta negli stalli appositamente istituiti, al fine di consentire alla cittadinanza la fruizione del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

**ESEGUITE** le opportune indagini e sopralluoghi con la di Polizia Locale

**VISTO** il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 158 comma 1° lettera h-ter, che vieta la sosta dei veicoli negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici;

**VISTO** il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 158 comma 1° lettera h-ter e c. 5 del vigente Codice della Strada, successive modificazioni od integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

**VISTO** il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

COMUNE DI MONTE CREMASCO - - 1 - 2025-06-30 - 0005440

1

## ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, con decorrenza immediata:

- **L'ISTITUZIONE DELL'AREA RISERVATA** alla sosta dei veicoli alimentati ad energia elettrica PER LA RICARICA DELLA BATTERIA, come da stalli di sosta individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale per ogni colonnina installata, nella seguente via:

- **Via Mariconti** negli stalli di sosta lato civici pari per complessivi 4 posti auto, sono state installate n. 2 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, ognuna con una doppia postazione di ricarica EVF 200;

- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE 0-24** con rimozione forzata sugli stalli di sosta indicati da relativa segnaletica verticale, corrispondenti alle stazioni di ricarica per veicoli a trazione elettrica, essendo tali aree riservate esclusivamente a veicoli elettrici in ricarica.

- **LA SOSTA SARÀ CONSENTITA** esclusivamente ai veicoli elettrici o ibridi se dotati di motorizzazione elettrica per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di ricarica.

## PRESCRIVE

La sosta dei veicoli autorizzati si intenderà regolare solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Il veicolo elettrico sia connesso alla stazione di ricarica con cavo elettrico in maniera conforme alle indicazioni del gestore del servizio;

- È vietata e sanzionata la sosta senza l'effettuazione delle operazioni di ricarica;

## DEMANDA

Al personale della Polizia Locale, oltre agli altri organi della forza Pubblica di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;

- nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme e principalmente con le sanzioni previste dall'articolo 158 comma 1° lettera h-ter (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli, salvo adeguamenti);

- si potrà procedere alla rimozione coatta degli autoveicoli in divieto di sosta;

## AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, oppure, in via alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. del 24 novembre 1971 n. 1199.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il: *Sovrintendente di Polizia Locale Sponchioni Augusto*.

I trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

## DISPONE

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle forme e nei termini di legge, pubblicazione sull'App "ComuneInforma" e mediante la consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco poliziale.montecremasco@pec.it
- Stazione Carabinieri di Pandino tcr20488@pec.carabinieri.it

Dalla Residenza Municipale lì, 28/06/2025



Il Sindaco  
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lupo Stanghellini", is written over the printed name.

